

# LA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA DOPO LA NUOVA CIRCOLARE DEL CSM: DA FUNZIONE ACCESSORIA A DIMENSIONE STRUTTURALE DELLA GIURISDIZIONE

di Cesare Parodi

*L'articolo esamina l'aggiornamento delle linee-guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di corretta comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, approvato nel giugno 2026, collocandolo nel quadro della progressiva emersione della comunicazione come profilo strutturale dell'esercizio della giurisdizione. Il contributo mette in luce il passaggio da un modello episodico e frammentario a un assetto organizzato, tracciabile e responsabile; analizza il rafforzamento della centralità del Procuratore della Repubblica, il rapporto con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 e con la direttiva (UE) 2016/343, nonché il nuovo bilanciamento fra trasparenza, presunzione di innocenza, tutela reputazionale e diritto di cronaca. Particolare attenzione è dedicata alla nozione di "comunicazione di aggiornamento", alla dimensione digitale della reputazione e alle ricadute organizzative interne per gli uffici requirenti. L'assunto di fondo è che la nuova circolare non introduca un arretramento della trasparenza, ma imponga una più elevata qualità istituzionale del discorso giudiziario pubblico.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La comunicazione giudiziaria come questione ordinamentale. – 3. Il passaggio dal modello episodico al sistema organizzato. – 4. Il ruolo del Procuratore della Repubblica e l'unità della voce istituzionale. – 5. Presunzione di innocenza, reputazione e diritto all'informazione. – 6. Le forme della comunicazione: centralità del comunicato e residualità della conferenza stampa. – 7. La comunicazione di aggiornamento e il principio di simmetria informativa. – 8. La dimensione digitale della lesione reputazionale. – 9. Le indicazioni del CSM per uffici requirenti e giudicanti: modelli organizzativi differenziati 9.1. Gli uffici requirenti: centralità del dirigente e controllo della comunicazione. 9.2. Gli uffici giudicanti: comunicazione come spiegazione della decisione. 9.3. Il significato sistemico della differenziazione. - 10. Le ricadute organizzative sugli uffici e sulla professionalità dei magistrati. – 11. Conclusioni.

## 1. Premessa.

Il recente aggiornamento delle linee-guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di corretta comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari impone una riflessione che oltrepassa il dato meramente organizzativo. La delibera del 10 giugno 2026 si colloca infatti nel solco del testo originario dell'11 luglio 2018, ma ne

amplia la portata, recependo il mutato quadro normativo e la trasformazione dell'ecosistema comunicativo nel quale la giurisdizione si trova oggi a operare <sup>12</sup>.

Il punto di partenza non è soltanto l'esigenza, ben nota, di assicurare trasparenza e comprensibilità dell'azione giudiziaria, bensì la consapevolezza che la comunicazione non è più un fenomeno esterno alla funzione, né un capitolo marginale delle relazioni fra magistratura e mass media. Essa è divenuta una modalità attraverso cui l'istituzione giudiziaria si presenta alla collettività e incide sulla percezione pubblica dei fatti, dei provvedimenti e delle persone coinvolte.

Questa premessa consente di comprendere perché il tema non possa essere ridotto alla contrapposizione, spesso semplicistica, fra garantismo e diritto di cronaca. Il problema reale riguarda piuttosto la qualità, la misura e la responsabilità della parola pubblica proveniente dagli uffici giudiziari: parola che, specie nella fase delle indagini preliminari, è idonea a produrre effetti reputazionali talvolta irreversibili assai prima dell'accertamento processuale definitivo.

## **2. La comunicazione giudiziaria come questione ordinamentale.**

Già la delibera consiliare del 2018 aveva chiarito che trasparenza e comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori coerenti con il carattere democratico dell'ordinamento e con una moderna concezione della responsabilità della magistratura. L'aggiornamento del 2026 compie tuttavia un passo ulteriore: la comunicazione viene sottratta definitivamente alla dimensione della mera buona prassi e inserita nel cuore della responsabilità organizzativa del dirigente dell'ufficio.

In tale prospettiva, la nuova disciplina si intreccia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza <sup>34</sup>. La riforma del 2021 ha inciso sul sistema in un punto decisivo: ha imposto che le autorità pubbliche non presentino come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata prima della condanna definitiva e ha

---

<sup>1</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, delibera 11 luglio 2018, 'Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale' (testo storico), risultante dal portale CSM e dalla relativa documentazione pubblicata online.

<sup>2</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, Pratica n. 153/VV/2025, aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, delibera 10 giugno 2026; cfr. anche la relazione illustrativa diffusa sui portali CSM e Giurisprudenza Penale nel giugno 2026.

<sup>3</sup> D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, 'Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 (...) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali', pubblicato nella G.U. n. 284 del 29 novembre 2021 ed entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

rimodellato, anche attraverso modifiche agli artt. 114 e 329 c.p.p., il rapporto tra informazione giudiziaria, segreto investigativo e pubblicazione degli atti<sup>56</sup>.

Ne deriva che l'odierna riflessione sulla comunicazione giudiziaria non è più collocabile sul solo piano dell'opportunità istituzionale. Essa appartiene, a pieno titolo, al diritto dell'organizzazione giudiziaria e ai doveri di conformazione dell'azione dell'ufficio a parametri legali e sovranazionali.

### **3. Il passaggio dal modello episodico al sistema organizzato.**

Il tratto forse più significativo della nuova circolare consiste nel superamento di una logica episodica della comunicazione. Per lungo tempo la comunicazione esterna è stata affidata, nei fatti, alla contingenza del caso di rilievo mediatico, a prassi locali non uniformi o persino all'iniziativa del singolo. Il testo aggiornato del CSM esprime invece una scelta opposta: la comunicazione deve essere programmata, regolata, tracciabile, conservata e governata all'interno di un sistema organizzativo unitario.

Questo passaggio ha un valore che non è soltanto procedurale. La comunicazione episodica tende infatti, quasi inevitabilmente, a produrre asimmetrie: tra uffici diversi; tra procedimenti analoghi trattati in modo mediaticamente difforme; tra notizia iniziale dell'indagine e successivi sviluppi favorevoli all'indagato; tra soggetti che accedono informalmente alle informazioni e altri che ne restano esclusi. L'idea del 'sistema organizzato' risponde proprio all'esigenza di sottrarre la comunicazione alla personalizzazione, all'improvvisazione e alla disomogeneità.

In questo senso, appare condivisibile la lettura offerta già all'indomani della riforma del 2021 dagli orientamenti della Procura generale presso la Corte di cassazione, laddove si sottolineava che l'informazione sull'attività giudiziaria costituisce un dovere dell'ufficio e non un'autonoma libertà comunicativa del magistrato titolare del fascicolo<sup>7</sup>. La nuova circolare consiliare recepisce e sviluppa tale approccio, integrandolo in una costruzione ordinamentale più ampia.

### **4. Il ruolo del Procuratore della Repubblica e l'unità della voce istituzionale.**

La centralità del Procuratore della Repubblica rappresenta la conseguenza organizzativa più immediata del nuovo paradigma. La normativa già individua nel Procuratore il titolare dei rapporti con gli organi di informazione; l'aggiornamento del

---

<sup>5</sup> Art. 114 c.p.p., 'Divieto di pubblicazione di atti e di immagini'.

<sup>6</sup> Art. 329 c.p.p., 'Obbligo del segreto'

<sup>7</sup> Procura generale della Corte di cassazione, 'Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali', 8 aprile 2022, pubblicati e segnalati da Sistema Penale il 19 aprile 2022.

CSM valorizza ulteriormente questa funzione, quale presidio di coerenza, imparzialità e tracciabilità del discorso pubblico dell'ufficio<sup>8</sup>.

La scelta merita di essere sottolineata. In una stagione nella quale la circolazione delle informazioni è simultanea e spesso disintermediata, la proliferazione delle voci istituzionali costituirebbe un fattore di rischio: rischio di sovrapposizioni, di sfumature linguistiche improprie, di anticipazioni non necessarie, di squilibri fra rilievo mediatico del fatto e prudenza del lessico giudiziario. L'unità della voce istituzionale non ha dunque un significato autoritativo, bensì una funzione di garanzia.

Ciò implica, per converso, una ridefinizione anche del profilo deontologico del singolo magistrato. Il magistrato non perde la propria libertà di manifestazione del pensiero, ma, quando si tratta di procedimenti concreti o di informazioni riferibili all'attività dell'ufficio, la comunicazione personale non può sovrapporsi, sostituirsi o competere con la comunicazione istituzionale. Proprio questo punto era stato efficacemente anticipato dagli orientamenti della Procura generale del 2022, che insistevano sul carattere impersonale, sobrio e controllabile della comunicazione dell'ufficio<sup>9</sup>.

## **5. Presunzione di innocenza, reputazione e diritto all'informazione.**

Il fulcro teorico della nuova circolare è nel diverso bilanciamento tra diritto all'informazione, presunzione di innocenza e tutela reputazionale. L'elemento di novità non consiste nella semplice riaffermazione della regola per cui nessuno può essere presentato come colpevole prima della condanna definitiva; tale principio era già scolpito nell'art. 27, comma 2, Cost., nella direttiva (UE) 2016/343 e nel d.lgs. n. 188 del 2021. La novità consiste invece nell'esplicita inclusione della reputazione tra i beni da proteggere mediante la comunicazione istituzionale.

La reputazione, in questo contesto, non è intesa come valore etereo o privatistico, ma come concreta proiezione sociale della dignità della persona. Nell'ambiente digitale, infatti, la notizia giudiziaria – specie se associata nominativamente a un soggetto – non si esaurisce nell'istante della pubblicazione: viene indicizzata, replicata, decontestualizzata e resa permanente dal circuito tecnologico. Proprio per questo la delibera del 2026 insiste sulla necessità che la comunicazione sia vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata<sup>10</sup>.

Sul piano sistematico, tale impostazione è coerente con la lettura 'estensiva' della presunzione di innocenza elaborata nella giurisprudenza europea. La Grande Camera

---

<sup>8</sup> Procura generale della Corte di cassazione, 'Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali', 8 aprile 2022, cit.

<sup>9</sup> G.M. Baccari - S. Tognazzi, 'La comunicazione istituzionale sui procedimenti penali secondo la Procura generale della cassazione', in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, 15 aprile 2022, 124 ss.

<sup>10</sup> G. Canzio, 'La presunzione di innocenza fra rito mediatico e populismo penale. Una questione (anche) di linguaggio e comunicazione istituzionale', in *Giustizia Insieme*, 7 maggio 2026.

della Corte EDU, nella nota decisione *Allen c. Regno Unito*, ha chiarito che il principio di cui all'art. 6, § 2, CEDU non esaurisce la sua portata nelle regole probatorie interne al processo, ma impedisce che il soggetto assolto o non condannato sia trattato dalle autorità pubbliche come se fosse colpevole <sup>11</sup>.

Anche in sede interna, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato attenzione al tema, come conferma la pronuncia della quinta sezione penale n. 19543 del 2022, che ha delimitato l'ambito di operatività dell'art. 115-bis c.p.p. proprio sul terreno della correzione degli atti lesivi della presunzione di innocenza <sup>12</sup>.

## **6. Le forme della comunicazione: centralità del comunicato e residualità della conferenza stampa.**

In coerenza con il quadro appena ricostruito, la nuova circolare privilegia il comunicato stampa quale forma ordinaria della comunicazione istituzionale, relegando la conferenza stampa a ipotesi eccezionale, da giustificare con uno specifico e concreto interesse pubblico<sup>13</sup>. La preferenza non è casuale. Il comunicato scritto consente infatti controllo preventivo del contenuto, uniformità del testo, parità di accesso per i destinatari e tracciabilità della comunicazione diffusa. La conferenza stampa, al contrario, espone maggiormente al rischio di enfasi, improvvisazione, semplificazione o selezione non governata delle informazioni.

Si tratta, ancora una volta, non di una compressione del diritto di cronaca, ma di un diverso modo di conformare il punto di equilibrio tra informazione e garanzie. Il diritto del giornalista di informare resta integro; ciò che cambia è la qualità del canale di emissione dell'informazione da parte dell'ufficio giudiziario. Sul piano ordinamentale, la comunicazione istituzionale non deve competere con la narrazione mediatica, né assecondarne i ritmi o i codici retorici: deve offrire dati essenziali, affidabili e non suggestivi.

L'opzione per il comunicato scritto assume inoltre rilievo dal punto di vista dell'accountability. In un sistema nel quale ciò che rileva non è soltanto che cosa si comunica, ma anche chi lo comunica, quando, con quale motivazione e in quale forma, la fissazione scritta del messaggio rappresenta essa stessa una garanzia per l'ufficio, per i destinatari e per le persone coinvolte nel procedimento.

---

<sup>11</sup> Corte EDU, Grande Camera, 12 luglio 2013, *Allen c. Regno Unito*, ric. n. 25424/09, in [hudoc.echr.coe.int](http://hudoc.echr.coe.int)

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2022 (dep. 18 maggio 2022), n. 19543, Rv. 283217, in *Sistema Penale*, 25 ottobre 2025. con nota di A. Carchietti "Tutela endoprocedimentale della presunzione di innocenza: ovvero, del recepimento senza passione"

<sup>13</sup> Per una sintesi immediata delle principali innovazioni del 2026, v. anche il commento redazionale 'Le nuove linee guida del CSM in tema di corretta comunicazione istituzionale', in *Giurisprudenza Penale*, 12 giugno 2026.

## **7. La comunicazione di aggiornamento e il principio di simmetria informativa.**

Fra i profili di maggiore innovazione spicca la nozione di comunicazione di aggiornamento. La delibera del 2026 distingue infatti tra comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento, attribuendo a quest'ultima una funzione peculiare: evitare che l'originaria rappresentazione pubblica del procedimento resti isolata e divenga, nel circuito mediatico-digitale, l'unica verità socialmente percepita.

Il problema è noto. L'avvio di un'indagine, una misura cautelare o un atto di forte impatto reputazionale attirano normalmente una immediata attenzione pubblica; molto meno visibili risultano invece archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni. In tal modo il deficit informativo non nasce da una falsità originaria della prima notizia, bensì dalla sua sopravvivenza isolata rispetto ai successivi sviluppi. La nuova circolare prova a governare questo squilibrio imponendo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

Sotto questo profilo, il documento consiliare innova davvero la cultura della comunicazione giudiziaria. Non ci si limita più a vietare l'eccesso comunicativo iniziale, ma si riconosce che la correttezza dell'informazione giudiziaria dipende anche dalla sua completezza nel tempo. In altri termini, il dovere di comunicare in modo misurato si prolunga nel dovere di aggiornare, perché solo l'aggiornamento consente di proteggere adeguatamente la reputazione della persona coinvolta.

## **8. La dimensione digitale della lesione reputazionale.**

Una delle acquisizioni più mature del testo del 2026 è la presa d'atto della specificità dell'ecosistema digitale. La notizia giudiziaria pubblicata online non ha infatti la stessa struttura della notizia diffusa nella tradizionale temporalità della carta stampata: essa permane, viene indicizzata, compare nei motori di ricerca, riemerge decontestualizzata a distanza di tempo, sedimenta un'identità digitale del soggetto che può risultare del tutto scollegata dall'esito finale del processo.

È proprio questa consapevolezza che giustifica l'enfasi posta dalla circolare sulla riparabilità e sull'aggiornabilità della comunicazione. Laddove l'ufficio scelga di nominare la persona coinvolta o di diffondere notizie suscettibili di forte impatto reputazionale, l'esigenza di una successiva contronarrativa istituzionale non discende da una logica risarcitoria o difensiva, bensì dalla necessità di sottrarre il procedimento a una 'fissazione' mediatica anticipata.

La dottrina più attenta ha da tempo colto come il processo mediatico produca una torsione delle categorie del tempo giudiziario: il presente dell'inchiesta tende a occupare integralmente la scena pubblica, mentre la successiva complessità della decisione giurisdizionale resta sullo sfondo. In questa prospettiva, la nuova circolare del CSM non appare come un testo chiuso o burocratico, ma come un tentativo di restituire

alla giustizia la propria temporalità istituzionale, resistendo alla pressione del 'tutto e subito' digitale <sup>14</sup>.

## **9. Le indicazioni del CSM per uffici requirenti e giudicanti: modelli organizzativi differenziati.**

L'aggiornamento delle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura presenta un ulteriore profilo di particolare interesse, costituito dalla articolazione differenziata delle indicazioni operative per uffici requirenti e uffici giudicanti.

La distinzione non è meramente descrittiva, ma riflette la diversa natura della funzione esercitata e, soprattutto, il diverso punto di incidenza della comunicazione rispetto al procedimento penale e alla decisione giurisdizionale.

### *9.1. Gli uffici requirenti: centralità del dirigente e controllo della comunicazione.*

Per gli uffici requirenti il modello delineato dal CSM è fortemente accentrato sulla figura del Procuratore della Repubblica, individuato quale responsabile ultimo della comunicazione, anche quando siano previste deleghe organizzative.

Le linee guida prevedono, infatti, che:

- la comunicazione possa essere delegata a magistrati con funzioni semidirettive o specificamente individuati, ma non al magistrato titolare del singolo procedimento in via stabile;
- restino in via esclusiva al dirigente le comunicazioni più sensibili, in particolare quelle dirette a correggere informazioni inesatte, a tutelare i diritti delle persone coinvolte o a ristabilire l'immagine dell'ufficio;
- sia imposta una circolazione interna preventiva delle informazioni, con obbligo per i magistrati di segnalare tempestivamente gli affari di particolare rilievo mediatico.

Si delinea così un modello nel quale la comunicazione non è più una emanazione spontanea dell'attività investigativa, ma un processo organizzato, governato e consapevole, strettamente connesso alla responsabilità dirigenziale.

Particolarmente significativo è poi il rafforzamento del principio di tracciabilità e conservazione delle comunicazioni, che impone la raccolta ordinata dei comunicati, degli atti che dispongono conferenze stampa e dei materiali audio video, al fine di garantire verificabilità ed eventuale controllo successivo.

---

<sup>14</sup> L. Salvato, 'Profili della presunzione di innocenza e della modalità della comunicazione nel d.lgs. n. 188 del 2021', in *Giustizia Insieme*, 1° aprile 2022.

Nel rapporto con la stampa, infine, le indicazioni assumono una connotazione fortemente garantista: divieto di rappresentare l'indagato come colpevole; obbligo di indicare la fase del procedimento e la natura provvisoria delle contestazioni; divieto di dettagli superflui, enfasi linguistica o denominazioni suggestive; necessità di assicurare parità di accesso all'informazione e di evitare canali privilegiati.

Il tratto unificante di tali prescrizioni è la volontà di evitare che la comunicazione della procura si trasformi, anche indirettamente, in uno strumento di condizionamento del giudizio o di anticipazione mediatica della decisione.

### *9.2. Gli uffici giudicanti: comunicazione come spiegazione della decisione.*

Diverso è il modello delineato per gli uffici giudicanti, nei quali la comunicazione non accompagna una fase di indagine, ma si colloca in rapporto diretto con la decisione giurisdizionale.

Sul punto, il CSM prevede:

- la possibilità di individuare uno o più responsabili per la comunicazione, eventualmente distinti per settore (civile/penale);
- una procedura interna che coinvolge il giudice, il presidente di sezione e il responsabile della comunicazione, secondo una logica collegiale e non accentrata;
- la predisposizione, da parte del giudice, di un abstract della decisione, volto a illustrare in forma sintetica e comprensibile i contenuti essenziali del provvedimento.

Questo passaggio è particolarmente rilevante: la comunicazione viene concepita non come narrazione del procedimento, ma come strumento di intelligibilità della decisione, in coerenza con l'idea che il provvedimento giurisdizionale resti la fonte primaria della conoscenza esterna.

Anche per gli uffici giudicanti valgono i principi generali di neutralità del linguaggio; rispetto della presunzione di innocenza nei provvedimenti non definitivi; uso preferenziale del comunicato scritto; eccezionalità della conferenza stampa.

Tuttavia, la logica complessiva è diversa: mentre negli uffici requirenti la comunicazione deve evitare anticipazioni e suggestioni, negli uffici giudicanti essa è chiamata a rendere comprensibile il contenuto della decisione senza alterarne il significato tecnico.

### *9.3. Il significato sistemico della differenziazione.*

La distinzione tra modelli comunicativi non è casuale, ma riflette una precisa opzione di sistema. Da un lato, la comunicazione delle procure viene ricondotta a una

funzione prudentiale, controllata e difensiva, volta a contenere il rischio di effetti reputazionali anticipati.

Dall'altro, la comunicazione degli uffici giudicanti assume una funzione esplicativa e di trasparenza della decisione, coerente con il principio per cui il giudice parla attraverso i propri provvedimenti.

In questa prospettiva, la circolare del 2026 realizza un equilibrio particolarmente raffinato: non uniforma i modelli comunicativi, ma li differenzia, valorizzando la specificità delle funzioni e riducendo il rischio di improprie sovrapposizioni tra fase investigativa e fase decisoria.

## **10. Le ricadute organizzative sugli uffici e sulla professionalità dei magistrati.**

Se la comunicazione diventa una funzione organizzata, le conseguenze sugli uffici requirenti sono inevitabili. Anzitutto, sarà necessario definire procedure interne chiare: criteri per la selezione delle notizie comunicabili; modalità di redazione dei comunicati; catena delle responsabilità; sistemi di archiviazione e conservazione; prassi di raccordo con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo addetto ai flussi documentali. La circolare, in questo senso, non è un semplice manifesto di principi, ma richiede una traduzione in protocolli interni verificabili.

In secondo luogo, emerge il tema della formazione. Comunicare bene non significa comunicare molto, né comunicare in modo seduttivo. Significa saper tradurre il linguaggio tecnico dell'ufficio in un lessico sobrio, corretto e istituzionale, capace di informare senza suggestionare. Già nel 2018 il CSM aveva sottolineato l'esigenza di una riflessione specifica sui rapporti tra magistratura e informazione<sup>15</sup>; in questo senso l'intervento successivo della Procura generale della Cassazione, ha sottolineato quanto la professionalità comunicativa sia ormai una componente della buona organizzazione dell'ufficio.

Infine, la nuova disciplina impone un salto culturale: non soltanto ai dirigenti, ma a tutti i magistrati. Occorre abbandonare l'idea secondo cui la comunicazione sarebbe un capitolo esterno, appannaggio di chi gestisce i rapporti con la stampa. In realtà, la qualità della comunicazione dipende anche dalla qualità linguistica degli atti, dalla capacità di evitare formule assertive improprie, dall'attenzione al modo in cui il procedimento viene descritto già all'interno del circuito giudiziario. Sotto questo aspetto, la comunicazione istituzionale e la tecnica di redazione degli atti appaiono due piani distinti ma reciprocamente comunicanti.

---

<sup>15</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, delibera 11 luglio 2018, 'Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale', cit. .

## 11. Conclusioni.

La nuova circolare del CSM sulla corretta comunicazione istituzionale non introduce una semplice disciplina di dettaglio e non può essere compresa secondo la categoria polemica del 'bavaglio'. Essa segna piuttosto il consolidamento di una diversa idea di giurisdizione pubblica: una giurisdizione che non rinuncia alla trasparenza, ma la esercita in forme compatibili con la presunzione di innocenza, con la dignità della persona e con la responsabilità organizzativa dell'ufficio.

Il suo nucleo teorico può essere riassunto così: la comunicazione giudiziaria è legittima se è istituzionale; è istituzionale se è impersonale, necessaria, misurata, verificabile e aggiornata; è davvero aggiornata solo se sa accompagnare la notizia iniziale con una informazione successiva dotata di adeguata visibilità. In questa prospettiva, il passaggio dal 2018 al 2026 non è quantitativo, ma qualitativo.

Resta naturalmente il terreno dell'attuazione concreta. Sarà da esso che dipenderà il successo del nuovo impianto: non da formule astratte, ma dalla capacità degli uffici di trasformare i principi in prassi, senza irrigidimenti inutili e senza ritorni all'improvvisazione. Proprio per questo, la circolare appena approvata può essere letta come una sfida e, insieme, come un monito: perché oggi la credibilità della giurisdizione passa anche dalla disciplina della propria voce pubblica.